



CITTA' DI ALESSANDRIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 7 del 12 agosto 2016

OGGETTO: Piano di estinzione delle passività, di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Presa d'atto della approvazione ministeriale. Programmazione delle attività residuali della gestione liquidatoria.

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 10:30, nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	X	
dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	X	
dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	X	

Partecipa alla riunione la rag. Samantha Gualco, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione,

premessato che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/182/278/1410M del 12 luglio 2012, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Alessandria;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2012 è stato nominato l'Organismo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 3 settembre 2012 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dott. Giuseppe Zarcone, dott. Roberto Forneris e dott. Angelo Lo Destro, e che nella stessa data l'Organismo straordinario di liquidazione si è formalmente insediato, provvedendo ad eleggere il presidente dell'O.S.L. nella persona del dott. Giuseppe Zarcone;
- con deliberazione n. 167 del 5 luglio 2013 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione comunale (gestione ordinaria) la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, prevista dall'articolo 258 del TUEL, il quale, al comma 3, prevede infatti che l'Organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommatoria deliberazione sulla

fondatezzazza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 206/1401M-322 del 1° agosto 2013 ad oggetto "Art. 258 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Adesione alla proposta di procedura semplificata di cui alla deliberazione n. 167 in data 5 luglio 2013 da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione. Fabbisogno stimato di euro 83.350.000,00", il suddetto Organo di governo del Comune di Alessandria ha ritenuto di aderire alla proposta avanzata con la richiamata deliberazione O.S.L. n. 167;
- con deliberazione O.S.L. n. 233 del 3 ottobre 2013 sono stati fissati i criteri e le procedure che sono poi stati seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione. Nella stessa deliberazione veniva dato atto che le proposte di transazione sarebbero state comunque precedute da atti deliberativi nei quali sarebbero stati individuati, a gruppi sulla base delle risorse disponibili, gli importi transabili e le percentuali di cui all'art. 258, comma 3, del TUEL, che sarebbero state proposte ai creditori;
- con deliberazione O.S.L. n. 150 del 30 giugno 2014 sono state avviate le proposte di transazione ai creditori che corrispondono alle istanze di ammissione alla massa passiva protocollate dalla n. 1 alla n. 16/2012;
- in data 22 ottobre 2014 presso il conto di tesoreria del Comune di Alessandria (gestione ordinaria) è stato accreditato, ex art. 33 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di euro 52.032.111,17;
- l'importo indicato al punto che precede è stato riversato sul conto di tesoreria dell'O.S.L. con mandato del 20 novembre 2014;
- le suddette risorse sono state sufficienti per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini dettagliatamente indicati nella già richiamata deliberazione O.S.L. n. 233/2013, o, alternativamente, hanno garantito le risorse necessarie ad effettuare gli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL, da operarsi obbligatoriamente in tutti i casi in cui è stata rifiutata la proposta di transazione;
- con le deliberazioni O.S.L. di seguito elencate sono proseguite, e sono quindi terminate, le proposte di transazione ai creditori che corrispondono alle istanze di ammissione alla massa passiva protocollate negli anni dal 2012 al 2015:

- ✓ n. 190 del 10 settembre 2014;
- ✓ n. 216 del 30 ottobre 2014;
- ✓ n. 227 del 27 novembre 2014;
- ✓ n. 230 del 10 dicembre 2014;
- ✓ n. 231 del 10 dicembre 2014;
- ✓ n. 1 e n. 2 del 9 gennaio 2015;



- ✓ n. 9 del 27 febbraio 2015;
- ✓ n. 11 del 23 marzo 2015;
- ✓ n. 16 del 19 maggio 2015;
- ✓ n. 18 del 19 giugno 2015;
- ✓ n. 23 del 9 settembre 2015;
- ✓ n. 25 del 22 ottobre 2015;

visto

- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenete il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;
- l'art. 252, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (nello specifico quindi per gli atti ed i fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre 2011);
- l'art. 254, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 248, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, il quale al comma 3 prevede che l'Organo straordinario di liquidazione proponga individualmente ai creditori una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito;
- l'art. 258, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che l'O.S.L. accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;
- l'art. 258, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone che si applicano le disposizioni degli articoli precedenti e che l'O.S.L., effettuati gli accantonamenti di cui al comma 4, provvede alla redazione del piano di estinzione;
- l'art. 256, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prevede che a seguito della approvazione ministeriale del piano di estinzione l'organo straordinario provvede, entro



20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva realizzata;

- la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione centrale della Finanza locale – n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione che gli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, devono approvare ai sensi dell'art. 256, comma 6, del TUEL;
- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89;
- il decreto del Direttore centrale della Finanza locale del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2014;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono stati esclusi dalla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, i debiti privi dei requisiti minimi necessari a determinarne l'ammissione da parte di questa Commissione straordinaria di liquidazione;
- le proprie precedenti deliberazioni con le quali sono stati ammessi alla massa passiva della liquidazione, parzialmente o integralmente, i debiti ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e contestualmente è stata proposta ai creditori la transazione nei termini di cui allo stesso art. 258;
- le dichiarazioni di accettazione delle transazioni proposte che sono state prodotte dai creditori, ai quali è stato effettuato il pagamento nei termini di cui all'art. 258, comma 3, ultimo periodo;
- le dichiarazioni di non accettazione (anche in termini di silenzio-rifiuto) prodotte dai creditori ai quali era stata avanzata proposta di transazione, dapprima cumulativamente ed in seconda battuta con raccomandata A/R o p.e.c.;
- i provvedimenti con i quali la gestione ordinaria del Comune di Alessandria ha trasmesso – e successivamente rettificato – a questo Organismo straordinario di liquidazione gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza di quest'ultimo:
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 1426 del 20.09.2012;
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 1060 del 18.06.2013;
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 1911 del 01.09.2015;
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 2898 del 30.11.2015;
- le riscossioni finora effettuate, sia in riferimento ai suddetti residui attivi che in riferimento ad altre entrate;
- i pagamenti finora effettuati, sia in riferimento ai suddetti residui passivi che in riferimento a debiti fuori bilancio, oltre a quelli che si riferiscono alle spese della gestione liquidatoria;



- dei presunti pagamenti ancora da effettuarsi in relazione alle spese della gestione liquidatoria;

considerato

- che con deliberazione O.S.L. n. 4 del 15 febbraio 2016 è stato adottato il Piano di estinzione delle passività, di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, trasmesso al Ministero dell'Interno per la prevista approvazione;
- che con deliberazione O.S.L. n. 5 del 18 maggio 2016 è stato modificato il Piano di estinzione delle passività di cui all'art. 256, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ritenuto

- di dover prendere atto della intervenuta approvazione ministeriale, comunicata a questo O.S.L. con p.e.c. della Prefettura di Alessandria del 18 luglio 2016;
- di dover programmare conseguentemente le attività residuali della gestione liquidatoria, che terminano con l'approvazione del rendiconto finale della stessa gestione liquidatoria;

con voti unanimi,

delibera

- 1) di prendere atto della approvazione del Piano di estinzione delle passività da parte del Ministero dell'Interno, intervenuta con Decreto Ministeriale n.134679 in data 8 giugno 2016, notificato in data 18 luglio 2016;
- 2) di prendere atto che – ai sensi della vigente normativa – la suddetta approvazione determina l'avvio della fase conclusiva della gestione liquidatoria;
- 3) di programmare tale fase conclusiva attraverso la previsione dei seguenti adempimenti:
 - a) nella prima sessione utile verranno adottate le deliberazioni concernenti:
 - le liquidazioni dei compensi spettanti al personale dipendente, a titolo di incentivo per la partecipazione allo specifico progetto;
 - la liquidazione dei rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
 - la liquidazione del saldo del compenso spettante agli stessi componenti della Commissione straordinaria di liquidazione.

A tali liquidazioni seguirà la predisposizione dei relativi mandati di pagamento, circostanza necessaria anche per consentire di poter allegare al rendiconto finale una ricognizione di cassa contenente tutti i pagamenti effettuati dalla gestione liquidatoria.

 - b) in una seduta successiva si procederà quindi alla predisposizione:
 - di una deliberazione ricognitoria con successiva emissione di due mandati di pagamento a favore della gestione ordinaria, uno relativo agli accantonamenti di cui all'art. 258, comma 4, ed uno relativo alle ulteriori giacenze di tesoreria;



- di una deliberazione con la quale si richiede la chiusura del conto di cassa intrattenuto presso la Tesoreria Comunale, con contestuale segnalazione alla Banca d'Italia e alla Ragioneria generale dello Stato (IGEPA);
- della deliberazione di approvazione del rendiconto finale della gestione liquidatoria, a cui seguirà la sua trasmissione al Collegio dei revisori dei conti per il previsto riscontro.

Con tale adempimento cesserà l'attività straordinaria di liquidazione dei debiti pregressi e terminerà lo stato di dissesto finanziario del Comune.

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- al Ministero dell'Interno – Direzione centrale per la Finanza locale;
- S.E. il Prefetto di Alessandria;
- alla Prof. Maria Rita Rossa – Sindaco di Alessandria;
- al Presidente del Collegio dei revisori dei conti del Comune di Alessandria.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto a questa Commissione straordinaria di liquidazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione:

Il Presidente f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

Il funzionario verbalizzante:

f.to rag. Samantha Gualco

